

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 446 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Caner, Peraro, Sandri, Bottacin, Marotta, Sinigaglia, Fracasso, Furlanetto, Bozza, Cenci, Foggiato, Baggio, Falconi, Franchetto, Laroni, Conta, Ruzzante, Fasoli, Bendinelli, Bond, Tesserin e Bertolussi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 settembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 ottobre 2014, n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Carlo Alberto Tesserin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la proposta di legge in esame, si intenderebbe agire in via di semplificazione amministrativa, nel senso di eliminare l’obbligo di vidimazione preventiva da parte dello SPISAL del registro infortuni, poiché ritenuto superfluo alla luce del nuovo quadro normativo in materia.

Il registro infortuni, che le aziende hanno obbligo di tenere sul luogo di lavoro, è previsto dall’articolo 403 del DPR 27 aprile 1955, n. 547.

L’obbligo di preventiva vidimazione del medesimo è invece disciplinato dal DM 12 settembre 1958, modificato con successivo DM 5 dicembre 1996.

Occorre tenere conto che il menzionato DPR 547/1955 è stato abrogato dall’articolo 304, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma con i limiti e la decorrenza ivi previsti. In particolare l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo in parola mantiene in vigore il menzionato DPR fino alla completa emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 2 del medesimo articolo 3.

In proposito, l’articolo 53 del menzionato decreto legislativo 81/2008, enuncia al comma 1 il principio per cui è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione in materia di igiene, salute, sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro. Il medesimo articolo, al comma 2 fissa le modalità tecniche di memorizzazione dei dati. La norma in esame, dunque, supera la necessità della previa vidimazione del registro infortuni quale unica modalità di tenuta del medesimo e ne fissa le condizioni di sicurezza probatoria.

Nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione, la Regione ben potrebbe quindi, nel solco del principio posto dall’articolo 53 del decreto legislativo 81/2008, disciplinare le modalità di tenuta del registro degli infortuni, sopprimendo l’obbligo di preventiva vidimazione, siccome conforme agli enunciati principi statali, tanto più nelle more della soppressione del registro infortuni.

In proposito, si evidenzia che la Regione Lombardia (legge regionale 33/2009), la Regione Calabria (legge regionale 41/2013) e la Regione Puglia (legge regionale 2/2013) hanno già provveduto nel senso di disporre l’abrogazione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni.

Peraltro, non va sottaciuto che il comma 5 dell’articolo 53 del decreto legislativo 81/2008, subordina a un successivo decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la determinazione delle modalità di tenuta del registro infortuni. Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che fino all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 81/2008, restano in vigore le disposizioni sul registro infortuni. Decreti, che, allo stato, non risultano ancora emanati.

Sul piano letterale, dai citati commi discenderebbe che l’esercizio della potestà legislativa concorrente della Regione sarebbe subordinata all’emanazione di decreti ministeriali a carattere attuativo dei principi già fissati con legge.

In realtà, una fonte sublegislativa non assume forza di legge per il fatto di essere prevista da una legge.

La giurisprudenza costituzionale chiarisce che «la regola di base nei rapporti fra fonti secondarie statali e fonti regionali è quella della separazione delle competenze, tale da porre le Regioni al riparo dalle interferenze dell’esecutivo centrale» (Sent. n. 250/2006).

Il riferimento è «al principio della separazione delle fonti che non permette, tra l'altro, l'incidenza di una fonte secondaria in ambiti che la Costituzione attribuisce alla competenza di fonti regionali» (Sent. n. 200/2009).

Ciò in coerenza con il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione che assegna alla legislazione statale il compito di indicare i principi fondamentali della materia.

È peraltro da evidenziare che il suddescritto orientamento parrebbe avere subito una eccezione, sia pure assai specifica e settoriale, ad opera della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 6/2013).

Si ritiene di configurare il progetto di legge, per ragioni di sistematicità, quale modifica alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario". Detta legge regionale, infatti, è un contenitore di semplificazioni amministrative, perfettamente idoneo a ospitare anche la semplificazione in argomento.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso del progetto di legge nella seduta del 9 settembre 2014, rilevando che esso non comporta spese a carico del bilancio regionale.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 139 dell'11 settembre 2014 esprimendo a maggioranza parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità

1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto, sopprime, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro, *sicurezza del lavoro* e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica."

- Il titolo della legge regionale n.2/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

4. Struttura di riferimento

Sezione prevenzione e sanità pubblica